

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - NOTA 06 NOVEMBRE 2009, N. 16913

Rilascio patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici (D.Lgs. 152/2006 articolo 287) - sentenza n. 250 del 2009 della corte costituzionale.

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute in ordine al rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici (articolo 287 del D.Lgs. 152/2006), si ritiene opportuno precisare quanto segue.

L'articolo 287 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 prevede che "Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale".

Al riguardo la corte costituzionale con sentenza n. 250 del 2009 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole "rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale" ritenendo che trattasi di funzione amministrativa in materia riservata alla competenza regionale.

Tanto premesso, in attesa delle determinazioni che verranno assunte dal competente ufficio legislativo, nella logica di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, si ritiene che le procedure già avviate in merito agli esami per il conseguimento del patentino ed al relativo rilascio debbano essere portate a termine.

RIFERIMENTI NORMATIVI

GIURISPRUDENZA: (1) corte costituzionale - sentenza 16 luglio 2009, n. 250;

LEGISLAZIONE: (1) decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152;